Pubblicato il 06/06/2017

N. 00182/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00036/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 36 del 2016, proposto da: Michele Angelucci, Antonio Imbastaro, Camillo Di Bucchianico, Sergio Melchiorre, rappresentati e difesi dagli avvocati Loriano Maccari, Enrico Maccari, Giacomo Nicolucci, con domicilio eletto presso lo studio Manuel De Monte in Pescara, via delle Caserme, 85;

contro

Ambito Territoriale di Caccia "Chietino-Lancianese", in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Rulli, Alessandro Dioguardi, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Dioguardi in Pescara, via Misticoni, 11;

nei confronti di

Squadra di Caccia "Pro Capese", Squadra di Caccia "Colle Cuparello" non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del verbale n. 10 del 25 settembre 2015 con il quale il Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese ha approvato l'assegnazione definitiva delle zone di caccia alle "squadre di caccia al cinghiale" operanti nel territorio dell'Ambito; di ogni altro atto prodromico, consequenziale e connesso tra cui tutti i precedenti verbali in forza dei quali veniva discussa ed approvata l'attuazione del regolamento regionale sulla caccia collettiva al cinghiale mediante la suddivisione del territorio venabile in MacroAree e in Zona di caccia al cinghiale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ambito Territoriale di Caccia "Chietino-Lancianese";
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, tutti capi squadra di quattro squadre di caccia collettiva al cinghiale, impugnano vari verbali del comitato di gestione dell'ambito territoriale di caccia "Chietino-Lancianese", con il quale sono state assegnate alle varie squadre le diverse zone di caccia delle macro-aree di cui si compone l'ambito territoriale.
I ricorrenti lamentano innanzitutto una presunta mancanza di imparzialità in capo alla Commissione cinghiali istituita presso l'ambito territoriale di caccia nonché in capo allo stesso ambito.

Ciò, in quanto sarebbero composti solo da alcuni esponenti di alcune squadre di cinghialai e di alcune associazioni venatorie.

Lamentano inoltre la mancanza di motivazione e di istruttoria, poiché dai verbali di assegnazione delle zone non risulterebbero affatto le modalità di applicazione dei criteri di priorità tra le varie squadre, previsti dall'articolo 1 commi 46 e 56 del regolamento regionale n. 5 del 2014.

In particolare dal verbale numero 5 del 2015 non risulterebbero applicati detti criteri ma ci si limiterebbe ad affermare di aver predisposto una cartografia di suddivisione delle macro aree in zone e di averla approvata all'unanimità.

Così come nei vari verbali non si darebbe conto in modo dettagliato delle varie osservazioni fatte pervenire dai capisquadra.

La squadra comandata dal ricorrente Imbastaro Antonio sarebbe poi stata particolarmente pregiudicata in quanto assegnataria di una zona interessata dalla potenziale presenza dell'orso e quindi sottoposta a norme di tutela che in sostanza comporterebbero tra l'altro delle limitazioni sia di tipo temporale che in ordine al tipo di caccia ivi esercitabile.

L'Amministrazione osserva che al Comitato di Gestione dell'ambito territoriale di caccia è attribuito un potere di programmazione del prelievo venatorio nelle varie macroaree in virtù dell'articolo 1 comma 29 del regolamento n 5 del 2014 della Regione Abruzzo.

Ne deriverebbe quindi che sensi dell'articolo 3 comma 2 della legge 241 del 1990 tale attività non sarebbe soggetta all'obbligo di motivazione, proprio perché avente contenuto di programmazione.

In ogni caso la motivazione sarebbe presente e puntuale e derivante dalla relazione tecnica istruttoria redatta dal tecnico faunistico dottor Fabio De Marinis, letta nelle sedute del 21 settembre e del 25 settembre del comitato di gestione.

In tale relazione sarebbero stati analizzati i vari ricorsi e le osservazioni delle squadre dei cacciatori con puntuali e articolate motivazioni, giungendo in tal modo alla proposta di cartografia poi approvata.

Quanto al presunto difetto di imparzialità, l'Amministrazione rileva che le decisioni del Comitato di Gestione sono state assunte senza la partecipazione dei capi squadra dell'ambito territoriale interessato.

L'Amministrazione con propria memoria fa poi rilevare l'improcedibilità del ricorso per quanto riguarda Camillo Di Bucchianico, il quale avrebbe dichiarato di essere pienamente soddisfatto della zona assegnata alla squadra "Il solengo".

Anche l'assegnazione della zona alla squadra denominata "la bestia nera", pur ricadendo in area sottoposta a tutela, sarebbe stata comunque effettuata nel rispetto dei criteri elaborati dal succitato regolamento, e quindi di nulla potrebbero lamentarsi i ricorrenti in merito a ciò.

All'udienza del 21 aprile 2017 la causa è passata in decisione.

Innanzitutto sussiste la giurisdizione del giudice adito, trattandosi di atti autoritativi che incidono in modo unilaterale sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti (cfr. T.A.R. Parma sez. I 17 febbraio 2016 n. 55).

Preliminarmente, il Collegio rileva che la dichiarazione di Di Bucchianico Camillo di accettazione e conseguente acquiescenza agli atti amministrativi impugnati determina l'improcedibilità del ricorso nei suoi confronti per acquiescenza, a nulla rilevando la circostanza che i membri della sua squadra lo abbiano poi sostituito con altro capo squadra.

Ciò, in quanto il medesimo agiva solo in proprio come parte processuale e quindi non può essere sostituito da soggetti del tutto estranei al processo.

Quanto alla censura relativa alla violazione della regola di imparzialità nella composizione del comitato di gestione e della commissione, il Collegio osserva che

tale censura è genericamente esposta, senza alcun riferimento preciso ai soggetti in situazione di conflitto di interesse.

Il riferimento ai capi squadra, del resto, appare smentito dai verbali, laddove viceversa emerge che gli stessi si sono astenuti dalla votazione.

Detta censura pertanto è infondata.

Quanto al denunciato difetto di istruttoria e alla presunta violazione dei criteri previsti dal regolamento regionale n. 5 del 2014, si è già evidenziato che, in corso di giudizio, l'Amministrazione ha prodotto una relazione molto dettagliata redatta dal tecnico faunistico dottor Fabio De Marinis e letta, e quindi recepita, nelle sedute del 21 settembre e del 25 settembre del comitato di gestione.

Il contenuto di tale relazione, peraltro, viene contestato in modo molto generico e senza allegazioni probatorie da parte dei ricorrenti (si pensi alla presunta violazione del criterio della maggioranza dei cacciatori residenti).

In ogni caso, si tratterebbe comunque di nuove censure contenute per la prima volta nella memoria di replica depositata il 30 marzo 2017, quindi in un atto non notificato, che in quanto tale non può essere valutato come ricorso per motivi aggiunti (cfr. T.A.R. Bari, sez. III, 16/02/2017, n. 134).

Nel processo amministrativo, sono inammissibili le censure formulate in memoria non notificata alla controparte, sia nell'ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, come nel caso di specie, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di

ampliare il thema decidendum (cfr. T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 13 giugno 2016, n. 504).

Si tratta quindi di censure inammissibili.

Peraltro, sia nel ricorso introduttivo sia in questi motivi nuovi introdotti con memoria, i ricorrenti si limitano pur sempre a generiche contestazioni, senza dare alcuna prova delle proprie argomentazioni (si pensi appunto sulla violazione del criterio della residenza dei cacciatori), e senza specificare come in concreto e sul piano del punteggio la violazione di detti criteri avrebbe potuto condurre alla benevole considerazione delle proprie pretese.

Le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della questione affrontata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara in parte infondato, in parte inammissibile e in parte improcedibile - con riferimento alla posizione di Di Bucchianico Camillo -, per le ragioni indicate in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2017 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Massimiliano Balloriani

IL PRESIDENTE
Amedeo Urbano

IL SEGRETARIO